

Codice A1705B

D.D. 22 maggio 2025, n. 420

Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale



ATTO DD 420/A1705B/2025

DEL 22/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la

protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e s.m.i. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- regolamento delegato (UE) 2024/1235 della Commissione del 12 marzo 2024 che integra il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano i citati impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA. Il CSR nella versione 5, vigente, è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2-941 del 31/03/2025.

Evidenziati tra gli interventi SRA selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, gli interventi:

- SRA01-ACA 1 “Produzione integrata”,
- SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” suddiviso in Azione 1 “Conversione all’agricoltura biologica” e Azione 2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”;

Visto che, in riferimento agli interventi SRA-ACA01 e SRA29, la Giunta Regionale ha adottato i seguenti provvedimenti per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, demandando alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi:

- D.G.R. n. 1-6605 del 16/03/2023 e s.m.i. in merito agli interventi:
 - SRA-ACA01 con elementi condizionati all’approvazione di modifiche del PSP;
 - SRA 29, Azione 1 e Azione 2, recante elementi vincolati alla modifica del PSP;
- D.G.R. n. 12-8284 dell’11/03/2024 e s.m.i. in merito all’intervento SRA 29, Azione 1 e Azione 2, recante elementi vincolati alla modifica del PSP;
- D.G.R. n. 26-8348 del 25/03/2024 e s.m.i. in merito all’intervento SRA-ACA01, con elementi e dotazione finanziaria condizionati all’approvazione di modifiche del PSP;
- D.G.R. n. 5-846 del 03/03/2025 in merito all’intervento SRA 29, Azione 1 e Azione 2;

A seguito delle D.G.R. sopra citate, sono stati adottati dal Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile i seguenti provvedimenti di approvazione dei bandi:

- D.D. n. 306 del 05/04/2023 e s.m.i. in merito all’intervento SRA29;
- D.D. n. 309 del 05/04/2023 e s.m.i. in merito all’intervento SRA-ACA01;
- D.D. n. 183 del 12/03/2024 e s.m.i. in merito all’intervento SRA29;
- D.D. n. 226 del 27/03/2024 e s.m.i. in merito all’intervento SRA-ACA01;
- D.D. n. 267 del 26/03/2025 e s.m.i. in merito all’intervento SRA29.

visto il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune che, all’art. 5, ha stabilito la riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande, ove quest’ultima sia compresa nei 25 giorni successivi alla presentazione delle domande di aiuto o di pagamento;

tenuto conto, in particolar modo, dell’impegno “avvalersi dell’assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” di cui è previsto il rispetto sia per l’intervento SRA01-ACA 1 “Produzione integrata” che per l’intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”, mediante la Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i. è stato approvato il regolamento, per l’erogazione dell’assistenza tecnica necessaria all’esecuzione dell’impegno “avvalersi dell’assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29; specificato che l’Allegato 1 della citata D.D. n. 339 del 18 aprile 2023 e s.m.i.:

- norma il servizio di assistenza tecnica, i requisiti dei consulenti aziendali e dei tecnici coordinatori, il rapporto tra n° di aziende e consulenti aziendali e il rapporto tra il n° di consulenti aziendali e di tecnici coordinatori, le modalità di presentazione nonché di verifica dei dati e la demarcazione con altri interventi;

- ha stabilito al:

- paragrafo 2 – “Requisiti soggettivi e funzioni di Consulenti aziendali e di Tecnici coordinatori”, - 2.2.b) “Funzioni”, le mansioni che, tra l’altro, il tecnico coordinatore relativamente ai comparti in cui si trova ad operare, deve partecipare alle riunioni di coordinamento settoriale previste nell’ambito del progetto regionale SERIA (Servizi operativi innovativi per l’applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica e la modellistica meteorologica previsionale);
- paragrafo 3 - “Rapporti aziende/Consulenti aziendali e Consulenti aziendali/Tecnici coordinatori” ha normato il rapporto fra il numero dei consulenti aziendali e quello dei tecnici coordinatori;

vista la D.D. n. 775 del 07 ottobre 2024, con la quale è stato modificato il regolamento per l'erogazione dell'assistenza prevedendo che il piano di assistenza tecnica venga presentato al Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando l'applicativo (NEMBO) accessibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Vista la nota congiunta del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, prot. n. 8338 del 04/04/2025, recante Disposizioni attuative in merito alla partecipazione del tecnico coordinatore alle riunioni di coordinamento settoriale previste nell'ambito del progetto regionale SERIA .

Dato atto che tale circolare prevede che le riunioni sono rivolte ai tecnici coordinatori che, relativamente ai comparti produttivi in cui si trovano ad operare, dovranno scegliere un comparto produttivo prevalente, ed in tale ambito, partecipare attivamente ogni anno ad almeno il 60% delle riunioni di coordinamento previste ed organizzate nell'ambito del Progetto SERIA.

Visto inoltre che tale circolare riporta che spetta al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile stabilire eventuali penalità a carico dei soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio di assistenza tecnica, in caso di mancata partecipazione al numero minimo di riunioni come sopra specificato.

Valutato di individuare come penalità, in caso di mancata partecipazione da parte dei tecnici coordinatori al numero minimo di riunioni, una riduzione del numero massimo di consulenti aziendali che potranno essere coordinati negli anni successivi o l'eventuale sospensione dall'attività di tecnico coordinatore.

Stabilito pertanto di rivedere il rapporto fra il numero dei consulenti aziendali e quello dei tecnici coordinatori in caso si verifichi l'inadempienza sopra riportata modificando l'Allegato 1 della citata DD n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i. e di approvare, pertanto, l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato 1 della DD n. 339 del 18.04.2023 e s.m.i.

Dato atto che il regolamento allegato alla D.D. n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i. potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni tecniche regionali ed in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o dei sistemi di qualità di produzione integrata e biologica;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa e in riferimento al CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato dalla Giunta regionale con la DGR n. 2-941 del 31/03/2025, ed in particolare al sostegno ai sensi degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica":

1. di modificare la DD n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i. recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte, approvando l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in sostituzione dell'Allegato 1 della citata DD;
2. di stabilire che il regolamento di cui al punto precedente potrà essere ancora modificato o integrato dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in conseguenza delle disposizioni tecniche regionali e in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o dei rispettivi sistemi di qualità di produzione integrata e biologica.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore A1705B Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027
e Complemento di Sviluppo Regionale

SRA01 - Produzione integrata e SRA29 – Agricoltura biologica: organizzazione del Servizio di assistenza tecnica

Il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 e il Complemento di Sviluppo Regionale del Piemonte prevedono che le imprese aderenti agli interventi SRA 01 (produzione integrata) o SRA 29 (agricoltura biologica) si avvalgano dell'assistenza di tecnici abilitati alla consulenza in difesa fitosanitaria, secondo le disposizioni regionali riguardanti l'erogazione del servizio, di seguito specificate.

1 – Il Servizio di assistenza tecnica

Il Servizio di assistenza tecnica è erogato da Consulenti, così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, operanti nell'ambito del sistema organizzato a livello territoriale da Associazioni di Produttori, Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni riconosciute, Enti tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole, Cooperative agricole, Liberi Professionisti.

I Consulenti dovranno garantire agli agricoltori l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata (nel caso di SRA01) o delle disposizioni previste per l'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi (nel caso di SRA29), avvalendosi di adeguata strumentazione. Dovranno, inoltre, garantire l'accesso alla Banca dati agrometeorologica, nonché Servizi operativi innovativi per l'applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica e la modellistica meteorologica previsionale di Sistema Piemonte.

I Dipartimenti o Istituti Universitari, gli Istituti Sperimentali del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste o del Consiglio Nazionale delle Ricerche, gli Istituti Tecnici Agrari di Stato o privati legalmente riconosciuti per periti agrari od agrotecnici e gli Enti locali potranno affidare il Servizio di assistenza tecnica per l'azienda da loro condotta, invece che a soggetti esterni, a esperti individuati fra i docenti o nell'ambito del personale tecnico.

Il servizio è organizzato a livello territoriale, in base al principio di efficacia ed efficienza, attraverso l'attività di consulenti che assistono direttamente le imprese agricole e di consulenti che svolgono la funzione di coordinatori, come specificato nel paragrafo seguente.

2 – Requisiti soggettivi e funzioni di Consulenti aziendali e di Tecnici coordinatori

2.1 Consulente aziendale

2.1.a) Requisiti

Il Consulente che opera in azienda deve essere in possesso del Certificato di abilitazione alla consulenza in corso di validità, previsto all'articolo 8, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Pertanto deve essere in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.

2.1.b) Funzioni

Il Consulente aziendale svolgerà le attività di seguito indicate.

Per SRA01:

- fornire alle aziende seguite l'assistenza necessaria per l'applicazione dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti:
 - le tecniche agronomiche – scelta varietale, sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina, successione colturale, gestione del suolo per il controllo delle infestanti, fertilizzazione, irrigazione. In particolare, redazione del *piano di concimazione previsionale annuale* sottoscritto dal consulente aziendale, basato sul mod. P-conc allegato ai disciplinari o in alternativa sulla dose standard;
 - la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti - criteri da adottare nella scelta dei prodotti fitosanitari, uso delle trappole per il monitoraggio, obblighi connessi con il controllo funzionale e la regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, criteri di intervento e principi attivi ammessi per la difesa fitosanitaria o il controllo delle malerbe per ciascuna coltura, nonché eventuali limitazioni all'uso;
- divulgare le indicazioni tecniche eventualmente anche mediante l'emissione tempestiva di bollettini fitoiatrici;
- supportare le aziende nella tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di quello di magazzino previsti dai disciplinari di produzione integrata;
- coadiuvare le aziende nei controlli funzionali periodici, regolazione o taratura e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (articolo 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e paragrafo A.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Per SRA29:

- fornire alle aziende l'assistenza finalizzata al rispetto delle norme relative alla produzione biologica, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti:
 - le norme dettagliate di produzione vegetale di cui all'Allegato II, Parte I, del Reg. (UE) 2018/848 ed eventualmente le norme dettagliate di produzione animale di cui all'Allegato II, Parte II, del Reg. (UE) 2018/848;
 - le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica, i concimi, ammendanti e nutrienti che possono essere utilizzati nella produzione biologica, nonché altre sostanze così come meglio specificato dal Reg. (UE) 2021/1165;
- supportare le aziende nella predisposizione della documentazione relativa alle misure preventive e precauzionali da adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848, nonché nella corretta tenuta delle registrazioni atte a dimostrare la loro conformità al regolamento (UE) 2018/848;
- divulgare le indicazioni tecniche, eventualmente anche mediante l'emissione tempestiva di bollettini fitoiatrici;
- coadiuvare le aziende nei controlli funzionali periodici, regolazione o taratura e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (articolo 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e paragrafo A.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Per entrambi gli interventi:

- compilare e sottoscrivere il registro delle visite in azienda secondo il modello allegato;
- frequentare eventuali corsi e seminari organizzati dalla Struttura Pubblica di coordinamento.

2.2 Tecnico coordinatore

2.2.a) Requisiti

Il tecnico coordinatore, oltre a essere in possesso dei requisiti richiesti al consulente aziendale (indicati al punto 2.1.a), dovrà avere svolto - in modo continuativo per almeno un quinquennio - un'attività di assistenza tecnica agricola in uno dei seguenti modi:

- consulenza aziendale documentata risultante da un *curriculum vitae*, da valutarsi ai fini dell'approvazione del programma;
- attività di tecnico aziendale o tecnico coordinatore nell'ambito del servizio di assistenza tecnica erogata ai sensi dell'Operazione 10.1.1 del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.

2.2.b) Funzioni

Il Tecnico coordinatore svolgerà le seguenti funzioni:

- fornire la consulenza agronomica e fitopatologica ai Consulenti aziendali;
- assicurare il coordinamento delle attività dei Consulenti aziendali;

- relativamente ai comparti produttivi in cui si trova ad operare, mantenere i rapporti con la Struttura Pubblica e partecipare alle riunioni di coordinamento che saranno convocate a livello regionale ed eventualmente a livello provinciale;
- relativamente ai comparti in cui si trova ad operare, partecipare alle riunioni di coordinamento settoriale previste nell'ambito del progetto regionale SERIA (Servizi operativi innovativi per l'applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica e la modellistica meteorologica previsionale).

L'Attività relativa alle riunioni di coordinamento settoriale, previste nell'ambito del progetto regionale SERIA, è stata regolamentata con nota congiunta del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, prot. n. 8338 del 04/04/2025.

La mancata partecipazione dei tecnici coordinatori al numero minimo di riunioni di coordinamento settoriale, stabilito con la nota sopra richiamata, comporta delle penalità a carico dei soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio di assistenza tecnica, come specificato nel successivo Capitolo 3.2.

2.3 Abilitazione alla consulenza fitosanitaria, incompatibilità e sanzioni

Secondo quanto stabilito dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (paragr. A.1.3), l'attività dei soggetti che dispongono del certificato di abilitazione alla consulenza in difesa fitosanitaria (di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 150/2012) è incompatibile con rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

3 - Rapporti aziende/Consulenti aziendali e Consulenti aziendali/Tecnici coordinatori

3.1 Unità Aziendali in Assistenza, consulenti aziendali e tecnici coordinatori

Al fine di assicurare ai produttori interessati un'assistenza tecnica adeguata alle norme previste dai disciplinari di Produzione Integrata o alle norme di Produzione Biologica, ogni Consulente aziendale a tempo pieno potrà seguire al massimo 90 Unità aziendali in Assistenza (UA).

Le 90 UA sono così calcolate, tenuto conto del diverso impegno richiesto per SRA01 e SRA29:

$$(N^{\circ}\text{_AziendeSRA01}) + (N^{\circ}\text{_AziendeSRA29-Veg}) \times 1,5 + (N^{\circ}\text{_Aziende SRA29Veg+Zoot}) \times 2 \leq 90$$

- (N°_AziendeSRA01): numero di aziende che si avvalgono dell'assistenza tecnica per l'intervento SRA01;
- (N°_AziendeSRA29-Veg): numero di aziende che si avvalgono dell'assistenza tecnica per l'intervento SRA29 con solo produzione vegetale assoggettata al metodo biologico;

- (N°_Aziende SRA29Veg+Zoot): numero di aziende che si avvalgono dell'assistenza tecnica per l'intervento SRA29 con produzione vegetale e produzione animale assoggettate al metodo biologico.

Eventuali aziende aderenti sia a SRA01 sia a SRA29 (per categorie di coltura o unità tecnico-economiche distinte) verranno conteggiate due volte, come se fossero due aziende distinte.

Esempi:

- 1) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 90 aziende in SRA01, oppure 60 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale, oppure 45 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica.
- 2) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 40 aziende in SRA01 + 20 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale + 10 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica.
- 3) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 30 aziende in SRA01 + 40 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale.
- 4) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 30 aziende in SRA01 + 30 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica.
- 5) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 32 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale + 21 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica.

Il rapporto fra il numero dei consulenti aziendali e quello dei tecnici coordinatori non potrà essere superiore a 10.

Nei casi in cui il rapporto fra il numero dei consulenti aziendali e quello dei tecnici coordinatori sia inferiore a 10, questi ultimi potranno assistere direttamente come consulenti aziendali il numero massimo di UA di seguito indicato.

N° consulenti aziendali coordinati	N° massimo di UA seguite direttamente dal coordinatore
9	6
8	12
7	18
6	24
5	30
4	36
3	42
2	48
1	54

3.2 Penalità a carico dei soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio di assistenza tecnica

La mancata partecipazione dei tecnici coordinatori al numero minimo di riunioni di coordinamento settoriale previste in un determinato anno, comporta una riduzione del numero massimo di consulenti aziendali che potranno essere coordinati negli anni successivi o la sospensione dall'attività di tecnico coordinatore.

Le riduzioni a carico dell'attività dei tecnici coordinatori sono riportate nella seguente tabella.

N° di consulenti aziendali coordinati nell'anno di mancata partecipazione al numero minimo di riunioni	N° di consulenti aziendali che potranno essere coordinati nell'anno successivo a quello di mancata partecipazione al numero minimo di riunioni
1	Qualora la mancata partecipazione al numero minimo di riunioni si verifichi per due anni di seguito, nell'anno successivo il tecnico coordinatore sarà sospeso da tale attività per un anno
2	
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	6
9	7
10	8

Alla riduzione del numero massimo di consulenti aziendali che potranno essere coordinati, non deve corrispondere un aumento del numero di UA seguite direttamente dal coordinatore, che dovrà rimanere pari all'eventuale numero di UA che seguiva nell'anno di mancata partecipazione al numero minimo di riunioni.

4 - Presentazione e verifica dei dati

Le Associazioni di Produttori, le Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni riconosciute, gli Enti tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole, le Cooperative agricole e i Liberi Professionisti predispongono il programma di assistenza tecnica che contiene tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione del servizio e l'elenco delle aziende aderenti secondo i modelli allegati. Inoltre, assicurano che ogni Consulente aziendale e Tecnico coordinatore svolga tutte le proprie funzioni sopra elencate.

Un analogo modello organizzativo potrà essere adottato anche da più liberi professionisti, al fine di coordinare le loro attività (ad esempio per iniziativa degli Ordini o dei Collegi professionali). In ogni caso anche i liberi professionisti, singoli o associati, dovranno soddisfare i requisiti e svolgere gli adempimenti sopra previsti.

Il Programma di assistenza tecnica deve essere presentato nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto (e pagamento) e delle domande di pagamento da parte dei singoli beneficiari. Il citato Programma deve essere presentato al Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (NEMBO), accessibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Ogni variazione riguardante Consulenti aziendali, Tecnici coordinatori e aziende aderenti al programma deve essere comunicata nei 15 giorni successivi all'intervenuta variazione.

Il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica verifica:

- il rispetto dei requisiti soggettivi di Consulenti aziendali e Tecnici coordinatori, di cui al paragrafo 2;
- i rapporti numerici UA/ Consulenti aziendali e Consulenti aziendali/ Tecnici coordinatori, di cui al paragrafo 3, ivi compresa l'esatta informazione Produzione vegetale / Produzione vegetale e zootecnica per le aziende aderenti a SRA29;
- l'inclusione delle aziende aderenti a SRA01 e SRA29 nel programma di assistenza tecnica.

Se nel corso delle verifiche si rileva che un Consulente o un Tecnico coordinatore opera con certificazione di abilitazione alla consulenza scaduta, revocata o in assenza di certificazione, il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica provvederà ad effettuare la segnalazione all'autorità competente ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 150/2012.

5 - Demarcazione con altri interventi

5.1 Consulenti aziendali e Tecnici coordinatori

L'attività svolta da un Consulente aziendale o da un Tecnico coordinatore nell'ambito dell'intervento SRA 01 o SRA 29 deve essere compatibile con l'impegno richiesto da eventuali consulenze fornite nell'ambito di SRH01 o di interventi settoriali attuati mediante programmi operativi di Organizzazioni di Produttori o loro Associazioni riconosciute o da attività di informazione nell'ambito di SRH04. In particolare, un tecnico che svolga tali altre attività di consulenza o di informazione non può essere impegnato a tempo pieno nel servizio di assistenza tecnica a supporto di aziende aderenti a SRA 01 e SRA 29 e quindi non può raggiungere i massimali di cui al par. 3 (n° di UA seguite come consulente aziendale e n° di consulenti aziendali coordinati).

Inoltre, l'attività svolta da un Consulente aziendale o da un Tecnico coordinatore nell'ambito dell'intervento SRA 01 o SRA 29 non può essere oggetto di finanziamento nell'ambito di analoghi

interventi settoriali attuati mediante programmi operativi approvati di Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni riconosciute.

5.2 Aziende agricole

Si ricorda che le aziende aderenti a SRA01 non possono fruire della consulenza in materia fitosanitaria nell'ambito di SRH01, fatte salve specifiche e limitate esigenze legate all'applicazione di una difesa integrata volontaria che va oltre le norme di produzione integrata, esplicitamente dichiarata dall'azienda (e per la cui realizzazione non si possono superare i limiti posti da SRH01).